



INPS.HERMES.17/07/2020.0002852

Mittente

Sede: 0040/ TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE
Comunicazione numero: 002852 del 17/07/2020 13.30.09

Destinatari [499]

0003/RISORSE UMANE, 0005/AMMORTIZZATORI SOCIALI, 0007/LEGALE, 0008/STATISTICO ATTUARIALE, 0012/COLLEGIO DEI SINDACI, 0013/PENSIONI, 0014/BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI, 0015/MEDICO LEGALE, 0017/RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI, 0019/ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE, 0020/TECNICO EDILIZIO, 0023/ENTRATE, 0028/PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE, 0029/PRESIDENTE E ORGANI COLLEGIALI, 0030/AUDIT E MONITORAGGIO CONTENZIOSO, 0031/STRUTTURA TECNICA PERMANENTE DI SUPPORTO ALL' OIV, 0061/PRESIDENTE, 0064/SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE, 0065/CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA, 0068/SEGRETERIA TECNICA DEL VICEPRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 0071/Magistrato Corte Dei Conti, 0072/STUDI E RICERCHE, 0100/Agrigento, 0101/Sciacc, 0191/CANICATTI', 0200/Alessandria, 0290/Casale Monferrato, 0291/Acqui Terme, 0292/Novi Ligure, 0300/Ancona, 0380/Marche, 0390/Fabriano, 0391/Jesi, 0392/Senigallia, 0400/Aosta, 0480/Valle d'Aosta, 0490/Verres, 0500/Arezzo, 0592/Montevarchi, 0600/Ascoli Piceno, 0690/Fermo, 0691/San Benedetto del Tronto, 0700/Asti, 0790/Nizza Monferrato, 0800/Avellino, 0890/Ariano Irpino, 0891/Sant'Angelo dei Lombardi, 0900/Bari, 0901/Andria, 0970/CARBONARA DI BARI, 0971/Bari San Paolo, 0980/Puglia, 0990/Monopoli, 0991/Conversano, 0992/Putignano, 0993/Gioia del Colle, 0994/Altamura, 0995/Barletta, 0996/CANOSA DI PUGLIA, 0997/Trani, 0998/Molfetta, 0999/Bari Murat, 1000/Belluno, 1090/Agordo, 1091/Feltre, 1092/Pieve di Cadore, 1100/Benevento, 1190/TELESE TERME, 1200/Bergamo, 1290/Treviglio, 1291/Clusone, 1292/Zogno, 1293/Terno D'Isola, 1294/Grumello del Monte, 1295/Romano di Lombardia, 1300/Bologna, 1301/Imola, 1380/Emilia Romagna, 1391/Vergato, 1392/San Giovanni in Persiceto, 1393/OZZANO EMILIA, 1394/Casalecchio di Reno, 1395/San Giorgio di Piano, 1400/Bolzano, 1490/Bressanone, 1491/Merano, 1492/Brunico, 1500/Brescia, 1590/Breno, 1591/Villanuova sul Clisi, 1592/Sarezzo, 1593/DESENZANO DEL GARDA, 1594/Manerbio, 1595/Chiari, 1596/Montichiari, 1597/Iseo, 1600/Brindisi, 1690/Ostuni, 1691/Francavilla Fontana, 1700/Cagliari, 1701/Iglesias, 1780/Sardegna, 1790/Sanluri, 1791/Quartu Sant'Elena, 1792/CARBONIA - GIBA, 1794/Assemini, 1796/SENORBI'-ISILI, 1797/MULINU, 1800/Caltanissetta, 1890/Gela, 1900/Campobasso, 1980/Molise, 1990/Termoli, 2000/Caserta, 2001/Aversa, 2090/Piedimonte Matese, 2092/Sessa Aurunca, 2100/Catania, 2190/Caltagirone, 2191/PATERNO', 2194/Giarre, 2196/Mascalucia, 2200/Catanzaro, 2201/Lamezia Terme, 2202/Vibo Valentia, 2203/Crotone, 2280/Calabria, 2290/Soverato, 2291/CIRO' MARINA, 2294/Tropea, 2300/Chieti, 2390/Lanciano, 2391/Vasto, 2400/Como, 2401/Lecco, 2490/CANTU', 2491/Erba, 2493/Merate, 2500/Cosenza, 2501/CORIGLIANO-ROSSANO, 2590/Paola, 2591/Castrovillari, 2592/Trebisacce, 2597/Scalea, 2600/Cremona, 2690/Crema, 2691/Casalmaggiore, 2700/Cuneo, 2790/Saluzzo, 2791/Alba...

Classificazione:

Tipo messaggio: Standard
Visibilità Messaggio: Strutture INPS
Area/Dirigente: Area Prestazioni A Sostegno Del Reddito[Ferraro Gaspare]

Invia in posta personale a tutti gli utenti INPS: No

Esportato da: Zanardi Lucia il 24/08/2020 13.19.51

Comunicazione:

Oggetto: Istruzioni operative per la gestione della procedura CDM e del Gestionale malattia marittimi ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell'art. 26 del decreto legge n. 18 del 2020.

Corpo del messaggio:

Con il messaggio Hermes n. 2584 del 24 giugno 2020, sono state fornite indicazioni per la gestione delle certificazioni di malattia e della documentazione sanitaria prodotta dai lavoratori ai fini del riconoscimento delle tutele di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 26 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 2020.

In particolare, con l'allegato al citato messaggio, sono state illustrate le diverse possibili casistiche, che richiedono un'attenta analisi da parte dei medici delle UOC/UOST di competenza e, in diversi casi, interventi nella procedura di gestione, da parte degli operatori di Sede, per la corretta istruttoria della pratica.

Sono state anche preannunciate implementazioni della procedura di gestione CDM, necessarie per la classificazione dei certificati afferenti alle suddette tutele.

Con il presente messaggio, si intende illustrare il flusso operativo relativo alle tutele in argomento, con le specificità che lo caratterizzano rispetto alla consueta gestione della malattia, e le nuove funzionalità della procedura informatica CDM.

Descrizione del flusso di lavoro

I certificati telematici e cartacei (compresi i provvedimenti dell'operatore di sanità pubblica) attestanti il periodo di quarantena con sorveglianza attiva (comma 1 dell'articolo 26) o riferiti alla tutela dei lavoratori a rischio (comma 2 dell'articolo 26) vengono prontamente validati dai medici delle UOC/UOST di competenza, sulla base delle istruzioni già fornite dal Coordinamento generale medico legale (nota del 31 marzo 2020 del Coordinatore generale medico legale).

Contestualmente, i medesimi medici provvedono ad inserire, nella procedura di gestione, i codici relativi alla specifica tutela prevista all'articolo 26 per il comma 1 (quarantena - V07), comma 2 (soggetto a rischio - V15.9) o comma 6 (malattia Covid 079.82/480.3) e segnalano, con il codice di anomalia generica "A", tutte le situazioni in cui la certificazione/documentazione presentata risulti carente rispetto a quanto previsto dalla norma e specificato nel citato msg. Hermes n. 2584 del 2020, avendo cura di riportare nel campo editabile la documentazione da richiedere al lavoratore (ad es. estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica ovvero, in assenza di questo, qualsiasi altra attestazione utile a confermare la presa in carico da parte della ASL del periodo di sorveglianza attiva).

Si tratta, con tutta evidenza, di un'attività determinante per la corretta gestione del flusso operativo alla quale le UOC/UOST di competenza dovranno porre la massima attenzione.

In caso di certificato cartaceo, in primo luogo, il medico appone sul documento il codice relativo alla specifica tutela di cui all'articolo 26 e segnala l'eventuale sussistenza delle motivazioni per la valorizzazione del codice di *anomalia generica "A"*, similmente a quanto avviene per i certificati telematici.

Solo successivamente, l'operatore di Sede, abilitato alla trattazione dei dati sanitari, procede all'acquisizione del certificato (e del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica, come descritto nell'allegato al citato msg. Hermes 2584/2020) inserendo scrupolosamente i relativi dati. Inoltre, per i certificati riportanti il codice V15.9, apposto dal medico della UOC/UOST di competenza e riferito alla tutela di cui al comma 2 dell'articolo 26, l'operatore deve specificare in procedura che trattasi di degenza ospedaliera, al fine di consentire la corretta gestione della pratica. Per i certificati telematici, si procederà invece, centralmente con intervento informatico, all'individuazione di quelli riportanti il codice in argomento e alla loro equiparazione a degenza ospedaliera.

La corretta classificazione dei certificati cartacei, similmente a quella eseguita per i certificati telematici, è fondamentale ai fini delle operazioni automatizzate che saranno effettuate solo a valle

del completamento delle attività medico legali e amministrative oggetto del presente messaggio con forti impatti sull'utenza finale e che verranno di seguito illustrate.

Le attività automatizzate prenderanno in considerazione tutti i certificati classificati secondo i commi di cui all'articolo 26, a meno che non siano stati contraddistinti con il codice di *anomalia generica "A"*. Pertanto, è importante che i certificati vengano marcati con il citato codice finché non sia concluso l'iter istruttorio di cui al presente messaggio.

La condizione "A" di anomalia è infatti il discrimine utilizzato informaticamente per distinguere i certificati ancora da assoggettare a iter istruttorio o non idonei a produrre effetti, rispetto a quelli considerati effettivamente da trattare ai sensi dei citati commi dell'articolo 26.

Per quanto sopra, è fondamentale che le attività di cui al presente messaggio vengano effettuate in maniera puntuale ed esaustiva prima dell'avvio delle operazioni automatizzate.

I certificati che saranno trattati con le operazioni automatizzate effettuate centralmente, a valle della loro istruttoria, non potranno più essere oggetto di modifica ed in particolare non potrà più essere assegnata la condizione "A" di anomalia, in quanto tali certificati avranno già determinato, come detto, rilevanti effetti sull'utenza.

Particolari situazioni, che potranno presentarsi in casi eccezionali, dovranno pertanto essere gestite puntualmente, effettuando la specifica analisi e andando a ricostruire tutte le conseguenze scaturite dal certificato e dalla successiva trattazione automatica.

Per quanto sopra, con successivo messaggio si forniranno indicazioni in merito al termine entro e non oltre il quale dovrà essere effettuata la valutazione di tutta la certificazione pregressa come indicato nel presente messaggio.

Aggiornamenti alla procedura "Gestione Certificati di Malattia"

1. Acquisizione dei certificati cartacei

Le funzioni del gestionale CDM relative all'inserimento dei certificati cartacei (e dei provvedimenti dell'operatore di sanità pubblica come descritto nell'allegato al citato msg. Hermes 2584 del 2020) sono state implementate per consentire al personale con profilo IDM "Amministrativo/Sanitario di Sede Gestione dati" (amministrativo con funzioni sanitarie) di acquisire in procedura i codici riferiti alle diverse tutele di cui all'articolo 26.

I codici da inserire saranno quelli apposti sul certificato cartaceo dal medico della UOC/UOST di competenza in sede di valutazione della certificazione.

La pagina per l'acquisizione dei certificati cartacei è stata quindi modificata, con l'aggiunta di un nuovo campo. Nell'allegato A al presente messaggio è riportata l'immagine della pagina modificata.

In tale nuovo campo potrà essere inserito esclusivamente uno dei seguenti valori: V07 (riferito al comma 1 dell'articolo 26), V15.9 (riferito al comma 2 dell'articolo 26) e 480.3 oppure 079.82 (riferiti al comma 6 dell'articolo 26).

L'inserimento di uno dei suddetti valori sarà consentito esclusivamente sui certificati cartacei con data inizio malattia maggiore o uguale al 31 gennaio 2020.

2. Lista dei certificati di cui all'art. 26 del decreto legge n. 18 del 2020

Il menù del gestionale CDM "Statistiche Certificati" è stata arricchito di una nuova voce denominata "Relative all'art 26 del decreto Cura Italia".

Selezionando tale voce, si presenterà un pannello di ricerca che consentirà di produrre liste di certificati rispondenti ai criteri selezionati.

I criteri di ricerca implementati permettono di selezionare uno dei 3 commi dell'art. 26 e il periodo della data di rilascio del certificato.

Per facilitare le lavorazioni da parte degli operatori, sarà inoltre possibile ordinare i certificati in base ai valori contenuti nelle varie colonne della lista.

Nell'allegato A al presente messaggio sono riportate le immagini delle nuove pagine.

Decorrenza della validità dei certificati ai fini delle tutele di cui all'art. 26 del decreto legge n. 18 del 2020

Ai fini delle tutele in argomento, potranno essere presi in considerazione esclusivamente i certificati (compresi i provvedimenti dell'operatore di sanità pubblica) con data di inizio malattia maggiore o

uguale al 31 gennaio 2020 (data di decorrenza con riferimento alla tutela della quarantena - comma 1; si ricorda che la tutela per i soggetti a rischio – comma 2 – decorre dalla data del 17 marzo 2020).

Potrebbe verificarsi che un certificato attestante la quarantena sia stato redatto in data successiva al 31 gennaio 2020, con fine prognosi successiva e/o coincidente alla data di redazione del certificato, ma abbia data inizio prognosi precedente alla suddetta data. In tali fattispecie, con riferimento ai soli certificati cartacei, l'operatore amministrativo, con funzioni sanitarie, dovrà provvedere manualmente, in procedura CDM, ad inserire la data di inizio prognosi facendola coincidere con la data del 31 gennaio 2020.

Analogamente, come già indicato esplicitamente nel messaggio Hermes n. 2584 del 2020, in caso di certificato con apposto il codice V15.9 (tutela per i soggetti a rischio – comma 2) e inizio prognosi antecedente alla data del 17 marzo, si dovrà procedere manualmente a modificare la data di inizio prognosi portandola al 17 marzo 2020.

Gestione dei certificati con codice di anomalia

Sulla base delle indicazioni fornite nell'allegato al msg. Hermes 2584 del 2020, i certificati presenti in procedura con codice di *anomalia generica "A"* dovranno essere analizzati come segue:

1. nei casi in cui si ritenga di considerare risolta l'anomalia precedentemente apposta sul certificato riferito a quarantena, la stessa dovrà essere sanata in procedura CDM mediante apposizione del codice "R" (anomalia sanata). Rientrano, ad esempio in tali fattispecie, i certificati per quarantena prodotti prima del 17 marzo 2020;
2. per tutti i certificati emessi per quarantena successivi al 17 marzo 2020, in cui non risulti indicato il provvedimento dell'operatore di sanità pubblica, si ritiene necessario coinvolgere la ASL territorialmente competente affinché si individui una possibile modalità di verifica delle diverse situazioni anomale e si pervenga alla definizione della pratica mediante collaborazione tra le PPAA, senza coinvolgere i lavoratori. A tal riguardo, si ricorda che i diversi DPCM emessi nel periodo di emergenza sanitaria (ad es. il DPCM del 4 marzo 2020, art. 2, co.2, lettera d), dispongono la comunicazione, da parte dell'operatore di sanità pubblica, del periodo di quarantena all'Inps;
3. qualora, a fronte delle precedenti attività, risultino ancora certificati anomali riferiti alla tutela della quarantena, per carenza di dati relativi al provvedimento, sarà necessario inviare la lettera di *anomalia generica "A"* emessa dalla procedura al lavoratore affinché produca ogni possibile documento utile (es. comunicazione della ASL di competenza che consenta di sanare l'anomalia e procedere al riconoscimento della tutela);
4. ugualmente, nei casi di certificati riferiti alla tutela per i soggetti a rischio, con carenza di documentazione sanitaria e conseguente inserimento del codice di *anomalia generica "A"*, si dovrà procedere ad inviare apposita lettera all'interessato con l'indicazione dettagliata della documentazione da produrre che sarà successivamente valutata dal medico della UOC/UOST di competenza per la definizione della pratica.

Attività centralizzate

La corretta classificazione dei certificati telematici e cartacei da parte dei medici della UOC/UOST di competenza e le conseguenti attività in procedura CDM medico legali e amministrative, compresa la corretta gestione dell'*anomalia generica "A"* sopra descritta, sono fondamentali, come già esplicitato, per le successive operazioni automatizzate che verranno effettuate periodicamente a livello centrale e che comporteranno, tra l'altro:

- la sistemazione in procedura CDM della data di rilascio rispetto alla data di inizio prognosi, per i soli certificati telematici associati al comma 1 dell'articolo 26, ovvero con codice V07, affinché non si generino sanzionamenti per scopertura certificativa; (per i certificati cartacei tale sostituzione è a carico degli operatori della Struttura territoriale, come precisato nel precedente paragrafo 3 e nel msg. Hermes n. 2584 del 24 giugno 2020)
- la conversione dei certificati telematici associati al comma 2 dell'articolo 26 ovvero con codice V15.9 in certificati di degenza ai fini dell'equiparazione disposta dalla norma (per i certificati cartacei tale conversione è a carico degli operatori della Struttura territoriale, come precisato nel precedente paragrafo 3 di sede, come da messaggio Hermes n. 2584 del 24 giugno 2020);
- l'invio di comunicazioni ai datori di lavoro tenuti all'anticipazione della prestazione per fornire informazioni in merito all'evento anche ai fini delle conseguenti attività di conguaglio in sede di presentazione delle denunce contributive, secondo i nuovi codici evento che saranno stabiliti per i diversi commi del citato articolo 26 (operazione effettuata sulla base di tutti i certificati sia telematici che cartacei, che sarà oggetto di ulteriore specifico messaggio);
- la comunicazione alla procedura di Pagamento della malattia degli eventi (costituiti da certificati cartacei e telematici) a pagamento diretto, con la segnalazione delle eventuali pratiche "da ridefinire". In particolare, per ogni Struttura territoriale sarà possibile produrre delle liste contenenti le pratiche di malattia precedentemente già definite e messe nello stato "da ridefinire" in automatico a seguito della lavorazione dei certificati sopra descritti. Tali pratiche dovranno essere rilavorate con le consuete modalità. Le modifiche procedurali per la gestione degli eventi di malattia a pagamento diretto riferiti all'articolo 26, sia per la categoria dei lavoratori dipendenti che per i lavoratori appartenenti alla Gestione separata, sono in fase di sviluppo. Al riguardo, verranno fornite con apposito messaggio le successive istruzioni operative.

Si ribadisce pertanto che:

- le suddette attività automatizzate prenderanno in considerazione, come già illustrato, tutti i certificati classificati secondo i commi 1, 2 e 6 dell'articolo 26, che non presentano il codice di *anomalia generico "A"*.
- i certificati che saranno trattati con le operazioni automatizzate centralmente, a valle dell'istruttoria eseguita dalla Struttura territoriale, non potranno essere più oggetto di modifica considerati gli effetti sopra descritti prodotti nei confronti delle aziende e dei lavoratori.

Gestionale malattia marittimi.

Per la specifica categoria dei lavoratori marittimi sono di imminente rilascio le implementazioni informatiche necessarie a consentire la gestione degli eventi riferiti all'articolo 26 mediante il Gestionale malattia marittimi; come noto, atteso il recente avvio del rilascio del certificato telematico per tale categoria di lavoratori, le specifiche lavorazioni presentano un cospicuo numero di certificazioni redatte in modalità cartacea e il coerente sviluppo dell'applicativo dedicato con facoltà dell'operatore di acquisire in procedura il certificato cartaceo secondo le istruzioni di carattere amministrativo e sanitario fornite al riguardo.

Le relative istruzioni operative, descrittive anche delle implementazioni automatizzate, saranno rinvenibili mediante coerente aggiornamento del manuale tecnico del citato *Gestionale malattia marittimi*.

Il Direttore Centrale Ammortizzatori sociali
Luca Sabatini

Il Direttore Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Vincenzo Caridi

Il Coordinatore Generale Medico Legale
Raffaele Migliorini

Allegati:

Allegato A.pdf